**Allegato 3 al D.M. n.941/2026**

## GRADUATORIE DI MERITO STUDENTI DEI PAESI UE E NON UE RESIDENTI IN ITALIA

1. Il funzionamento della graduatoria e delle relative assegnazioni degli studenti del semestre filtro ai corsi di studio di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto, ai fini della relativa immatricolazione, ovvero iscrizione per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto, avviene sulla base delle seguenti regole, fasi e condizioni.
La modalità di assegnazione e di immatricolazione di cui al presente Allegato intende assicurare continuità didattica al sistema formativo e, quindi, garantire a tutti gli studenti collocatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, una prosecuzione tempestiva e ordinata delle attività didattiche del secondo semestre, finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai futuri professionisti in Sanità i più alti livelli di formazione, acquisibili in quanto tali solo nell'ambito dell'intero arco temporale di formazione previsto, coincidente con l'intero anno accademico.

Il **22 gennaio 2027**, ore 16.00 (fuso orario Italia), sul sito *Universitaly*, nella specifica sezione riservata accessibile con autenticazione a due fattori presente all'interno dell'area personale di ogni studente del semestre filtro, è pubblicata la **graduatoria nazionale di merito degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE e residenti in Italia**, relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico per il quale lo studente si è iscritto al semestre filtro, con l'indicazione, per ogni candidato, dei suoi dati identificativi, della posizione in graduatoria e del punteggio ottenuto ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 del decreto. La predetta graduatoria è articolata in tre sezioni in ragione del numero di esami di profitto superati dallo studente nella sessione di esame del semestre, e redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto ai sensi dell'art. 10 del decreto.
Nella medesima data e nella medesima sezione riservata dell'area personale dello studente è, altresì, pubblicata l'indicazione, per ogni studente, della sede universitaria alla quale è assegnato e risulta immatricolabile, ovvero iscrivibile ai fini del recupero dei crediti formativi per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto.
L'assegnazione degli studenti ad una delle sedi di corso di studio prescelta di cui al presente punto è effettuata in ragione:

- della posizione che ricopre in graduatoria in base al punteggio di cui all'art. 10 del decreto;
- dell'ordine delle scelte di sede che ha preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione al semestre;
- delle scelte degli studenti che lo precedono in graduatoria;
- nonché del numero dei posti disponibili su ogni sede.

**Allegato 3 al D.M. n.941/2026**

2. Per l'accesso e la correlata visualizzazione della graduatoria e delle assegnazioni è fatto obbligo agli studenti di utilizzare un sistema di autenticazione rafforzata a due fattori (2FA), basato sulla verifica di due elementi distinti e indipendenti. Tale misura costituisce requisito minimo e inderogabile di sicurezza ai fini della protezione delle credenziali di accesso, della prevenzione degli accessi non autorizzati e della tutela dei dati personali e delle informazioni trattate nell'ambito della procedura.

Attraverso il portale Universitaly ogni singolo studente può accedere alla propria area personale, previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali da egli stesso definite o altro sistema di autenticazione. L'accesso all'area personale dello studente sul portale Universitaly avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale Universitaly e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Dentro tale area personale verrà attivata una apposita sezione riservata, alla quale lo studente potrà accedere solo tramite autenticazione a due fattori, dove potrà visualizzare la pubblicazione della graduatoria di merito nazionale, delle assegnazioni, e di ogni altra informazione ad esse connesse.

Lo studente, dopo l'accesso alla propria area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di accesso ai corsi di cui al punto 1 e alla procedura di contemporanea iscrizione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 71/2025 e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto.
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

3. **Dal 22 gennaio al 28 gennaio 2027** lo studente ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, all'immatricolazione ovvero all'iscrizione ai fini del recupero dei crediti formativi per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto, presso la sede assegnata ai sensi del precedente punto 1, nel rispetto delle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi nei termini prescritti dal precedente punto 3, decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione, ferma restando la possibilità di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei

corsi affini di cui all'articolo 9 del presente decreto, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 5.

5. **Entro il 29 gennaio 2027** ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti che hanno provveduto ad immatricolarsi, ovvero iscriversi ai fini del recupero dei CFU per gli studenti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto, al corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione.

6. In data **1° febbraio 2027** sono pubblicate nella sezione riservata presente nell'area personale di ciascun candidato gli esiti delle immatricolazioni/iscrizioni avvenute presso ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria conseguenti alle assegnazioni effettuate in data 22 gennaio 2027, al fine di garantire il pronto avvio delle attività didattiche del secondo semestre.

7. Gli studenti che non hanno ottenuto un posto nella fase di assegnazione di cui al precedente punto 1, possono prendere parte, sempre con riferimento alla Classe di corso di laurea magistrale a ciclo unico prescelta all'atto dell'iscrizione al semestre, alla assegnazione dei posti eventualmente rimasti vacanti all'esito della fase di immatricolazione/iscrizione di cui al punto 3. L'assegnazione dei predetti posti vacanti avviene all'esito di una apposita fase che ha inizio in data 2 febbraio 2027 secondo le modalità previste dai successivi punti del presente Allegato.

8. **Dal 2 febbraio 2027 al 5 febbraio 2027** gli studenti di cui al punto 7 possono esprimere nuove preferenze tra tutte le sedi per le quali, all'esito della pubblicazione di cui al punto 6, risultino ancora posti disponibili. Le sedi residuate sono assegnate allo studente partecipante alla riassegnazione in ragione:

- della propria posizione in graduatoria, in base al punteggio di cui all'art. 10 del decreto;
- dell'ordine delle scelte di sede effettuate nell'ambito delle sedi in cui risultino ancora posti disponibili;
- delle scelte degli altri studenti partecipanti alla riassegnazione che lo precedono in graduatoria;
- nonché del numero dei posti rimasti vacanti su ogni sede.

L'espressione delle preferenze di cui al presente punto è effettuata mediante accesso all'area personale riservata sul portale Universitaly, nella quale sono rese disponibili e consultabili le sedi universitarie per le quali residuano posti.

9. **In data 8 febbraio 2027** sono pubblicate nella sezione riservata presente nell'area personale di ciascun candidato le assegnazioni conseguenti alla procedura di cui ai punti 7 e 8.

**Allegato 3 al D.M. n.941/2026**

10. **Dall'8 febbraio 2027 al 10 febbraio 2027** lo studente assegnatario di sede all'esito della fase di riassegnazione delle sedi residuate ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, all'immatricolazione, ovvero all'iscrizione per il recupero dei CFU nel caso degli studenti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto, secondo quanto previsto dalle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria.

11. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi entro i termini prescritti dal precedente punto 10 decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità, di immatricolarsi/iscriversi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 9 del decreto, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 5.

12. **Entro le ore 14:00 dell'11 febbraio 2027** ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti che, all'esito della fase di assegnazione delle sedi residuate, hanno provveduto ad immatricolarsi/iscriversi ai sensi del punto 10.

13. Espletate da parte degli Atenei le comunicazioni di cui al precedente punto 12, **in data 12 febbraio 2027** il CINECA pubblica sul sito Universitaly, nella sezione riservata dell'area personale degli studenti del semestre filtro, **l'elenco completo degli studenti immatricolati, ovvero iscritti** per il recupero dei CFU in caso di studenti di cui all'art.11 comma 3 del decreto, **per l'a.a. 2026-2027 a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico** in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria.

14. Gli studenti che non hanno ottenuto alcuna assegnazione sui corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelti all'atto dell'iscrizione al semestre filtro, sono assegnati ad uno dei corsi affini di cui all'articolo 9 del presente decreto, secondo le preferenze indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), del medesimo decreto e le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 5.

15. Gli eventuali posti rimasti ulteriormente residui alla data del 12 febbraio 2027, a conclusione della fase di immatricolazione di cui al punto 10, sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate.

16. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.

17. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, secondo il quale: "*nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. f), g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all'articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264*", non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano il semestre filtro di cui al richiamato decreto legislativo. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda presso l'ateneo di interesse esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. Gli studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata

disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto agli studenti non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più studenti ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

18. Gli atenei prevedono negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

19. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.